



# **COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO**

## **PROVINCIA DI PAVIA**

### **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO DEL COMUNE E LA SICUREZZA DEI CITTADINI**

#### **Titolo I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

###### Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della comune e la sicurezza dei cittadini, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la convivenza uomo-animale e garantire la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.
2. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce ogni iniziativa volta allo sviluppo dell'educazione alla legalità, del senso civico e della buona convivenza.

###### Art. 2 - Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, nei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, per le facciate e manufatti esterni d'edifici la cui stabilità e decoro necessita di protezione, degli impianti in genere d'uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente, nei confronti d'attività private aventi rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico e con salvezza delle norme di rango superiore.

###### Art. 3 - Ordinanze Sindacali e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Responsabili dei servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria.
3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta - di seguito p.m.r. - € 100,00).

#### Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e l'attività di prevenzione.
3. Ove istituite ed operanti, anche le GEV, guardie ecologiche volontarie, possono accertare gli illeciti amministrativi previsti in materia ambientale dalla di loro competenza ai sensi della l.r. 9/2005 e dal D.p.g.r. n. 3832 del 21 aprile 2009, "Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie".

#### Art. 5 - Definizioni

1. Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
2. Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s'intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, o gravati da servitù pubblica, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti la strada.

#### Art. 6 - Suolo pubblico e suo uso

1. È proibita qualunque alterazione od occupazione d'aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali.
2. Le abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso d'inadempienza da parte di quest'ultimo saranno rimosse con ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.
3. Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

## **Titolo II**

### **ESTETICA E DECORO CITTADINO**

#### Art. 7 - Disposizioni generali

1. Nei provvedimenti di autorizzazione per l'esposizione di insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento C.U.P. (Canone Unico Patrimoniale) ed altri regolamenti vigenti in materia, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi d'attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.

#### Art. 8 - Domanda per l'installazione di tende

1. Chiunque intenda esporre tende esterne, che interessano il suolo pubblico, in tessuto, alla veneziana, o d'altro tipo, dovrà presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che s'intende munire di tenda.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.

#### Art. 9 - Caratteristiche essenziali delle tende

1. Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.
2. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.
3. Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale sia laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad un'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo.
4. Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.
5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario dal pubblico interesse.
6. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 10 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti, in relazione a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio.
3. È vietato lasciare in sosta inoperosa sulle strade o in vista di esse veicoli arrecanti pubblicità in conto terzi.
4. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 11 - Collocamento di targhe, orologi e lapidi

1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio nonché del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta C.U.P., prima di collocare targhe, orologi e lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione da parte dell'Ufficio competente.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 12 - Festoni e luminarie

1. Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio od oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio medesimo.
2. La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni che saranno utilizzati, alle norme di sicurezza e in tema di inquinamento luminoso, evitando dispersione verso l'alto, inutili consumi energetici e disturbo alle persone o alla fauna. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
3. I festoni e luminarie privi d'autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 13 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

1. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio:
  - a) i proprietari dei caseggiati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia – anche da scritte - delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni, ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;
  - b) i tetti, i cornicioni, i fumaioi, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, piastre, pietre od altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone;
  - c) i proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio;
  - d) è vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza d'apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa;
  - e) essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio;
  - f) i proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba con metodi non chimici lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m. 5;
  - a) i proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati;

- b) i proprietari o i locatari o i concessionari d'edifici devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
  - c) nell'atrio degli stabili deve essere affisso cartello indicante nominativo ed indirizzo dell'amministratore condominiale a cura dell'amministratore medesimo. Ove questo manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore o comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità;
  - d) i proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi avendo cura che non vi vengano abbandonati rifiuti e garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento, la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.
2. Nel caso di inottemperanza all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, si procederà d'ufficio con addebito dei costi sostenuti a carico dei proprietari.
  3. La Polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
  4. Il trasgressore potrà presentare, all'Amministrazione comunale motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto al Responsabile della Struttura competente od al Sindaco (in base al Soggetto che abbia emesso il relativo provvedimento).
  5. Il Soggetto competente di cui al punto precedente, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
  6. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
  7. La violazione dei precetti di cui alle lettere a., c., d., f, h. e i. del comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00 (p.m.r. € 50,00).
  8. La violazione dei precetti di cui alle lettere b., e., g. e j. del comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 14 - Ornamento dei fabbricati

1. Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.
3. La violazione dei precetti di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).
4. La violazione dei precetti di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

#### Art. 15 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano

1. Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato:
  - a) disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;

- b) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;
  - c) collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri manufatti pubblici o privati, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;
  - d) effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;
  - e) stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;
  - f) distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.
2. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (p.m.r. € 166,67).
  3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere c., d. ed f. sono a carico del trasgressore e, in solido, del committente per ogni punto della distribuzione.
  4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### Art. 16 - Cura delle siepi e piante

1. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, i conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" – effettuando le potature fuori dal periodo riproduttivo dell'avifauna - in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede.
2. La Polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare all'Amministrazione comunale motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto al Responsabile della Struttura competente od al Sindaco (in base al Soggetto che abbia emesso il relativo provvedimento).
4. Il Soggetto competente di cui al punto precedente, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora il trasgressore non ottemperi, entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 17 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e civili vigenti, è vietato:
  - a) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
  - b) esporsi in costumi indecorosi, circolare privi d'abiti, a torso nudo;
  - c) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida; utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;
  - d) gettare cose solide o liquide, coriandoli di plastica, lordare i luoghi pubblici o aperti all'uso pubblico, imbrattare le fioriere anche mobili;
  - e) liberare in aria palloncini o lanterne cinesi;
  - f) assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;

- g) raccogliere questue, causando disturbo ai passanti sui marciapiedi, carreggiate, luoghi di culto, ospedali o case di cura, cimiteri e sfruttando le situazioni di gravidanza e la presenza di animali.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).
  3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### Art. 18 - Battitura di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro.
2. Tali operazioni si potranno compiere, con le dovute cautele ed esclusivamente entro le ore 10.00, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 50,00).

#### Art. 19 - Lavatura ed esposizione di biancheria

1. La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche, siano esse vie, piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.
2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 50,00).

#### Art. 20 - Depositi in proprietà privata

1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).
3. La sanzione è applicata previa diffida a provvedere alla rimozione ed il trascorrere vano di un congruo periodo di tempo stabilito dall'Autorità e comunque non inferiore a giorni cinque.

#### Art. 21 - Baracche ed orti

1. In luoghi visibili da luogo pubblico è vietato costruire, realizzare con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti, fatte salve le norme del vigente Regolamento Edilizio.
2. Nelle aree adibite ad orti date in concessione dall'Amministrazione Comunale è consentita la realizzazione di un solo capanno per usi relativi all'orto dato in concessione, e comunque nel rispetto della normativa edilizia.
3. Salve le norme che disciplinano le attività connesse all'agricoltura, è vietato nella coltivazione di terreni fare uso di letame, concimi ed altro che diano luogo a inconvenienti igienici, come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.
4. La Polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.

5. Il trasgressore potrà presentare, al Responsabile della Struttura competente od al Sindaco (in base al Soggetto che abbia emesso il relativo provvedimento, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto).
6. Il Soggetto competente di cui al punto precedente, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
7. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 22 - Fumi ed esalazioni

1. Fatte salve le disposizioni normative regolamentanti attività produttive, commerciali ed industriali e salvo quanto previsto dal Regolamento Locale d'Igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici comunali.
3. È comunque vietato: a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico; b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.
4. È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale al di fuori delle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.
5. L'eventuale accensione di fuochi in campagna per potature deve avvenire a non meno di 100 metri dalle abitazioni e rispettare le disposizioni normative statali e regionali<sup>1</sup>.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. € 100,00), qualora non si applichino disposizioni speciali di rango statale.

(<sup>1</sup>) In nota: alla data di approvazione del regolamento sono vigenti gli artt 182 e 185 del 152/2006 E REGIONALE legge regionale 24/2026 e delibera regionale 2634/2024).

#### Art. 23 - Delimitazione d'area di sosta privata

1. Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere segnalate mediante idonea segnaletica stradale in conformità alle vigenti norme in materia.

### **Titolo III**

#### **NETTEZZA PUBBLICA**

#### Art. 24 - Disposizioni di carattere generale

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.
2. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediato ripristino dell'area oggetto della violazione.
4. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti.



5. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
6. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
7. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
8. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Ente in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
9. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).
10. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose; il Comune potrà rivalersi nei confronti degli inadempienti per la spesa, anche con ingiunzione di cui al RD. 639/1910.

#### Art. 25 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

1. Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.
2. Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche in concessione al fine di garantire comunque adeguato decoro all'area.
3. Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.
4. In relazione all'obbligo di pulizia di cui al primo e secondo comma, la Polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
5. Il trasgressore potrà presentare al Responsabile della Struttura competente od al Sindaco (in base al Soggetto che abbia emesso il relativo provvedimento), motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
6. Il Soggetto competente di cui al punto precedente, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
7. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 26 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio sul marciapiede e per la parte di marciapiede d'accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

3. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio Tecnico potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
5. La neve deve essere ammassata ai margini della carreggiata avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei veicoli, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o gettare o spargere acqua che possa gelare.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 27 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli

1. È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo d'attività artigianale in genere.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### Art. 28 - Emissioni ed esalazioni

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Al fine di salvaguardare la vivibilità della cittadinanza nel centro urbano, la distribuzione dei fertilizzanti nei campi agricoli (fanghi, gessi, digestati, reflui zootecnici e altri ammendanti utilizzati per la concimazione) nella fascia di 500 mt dai centri abitati dovrà essere svolta nei seguenti orari: nel periodo estivo (dal 1 maggio al 1 ottobre) inizio operazioni consentito dalle ore 7.00 e conclusione (distribuzione, compreso interrimento) entro le ore 11.00; nel periodo invernale (dal 2 ottobre al 30 aprile) inizio operazioni dalle ore 7.00 e conclusione (distribuzione, compreso interrimento) entro le ore 13.00. Nelle fasce esterne ai 500 mt dal centro abitato non si applicano limiti orari. Sono fatti salvi specifiche e diverse disposizioni di legge o di provvedimenti autorizzativi resi da Amministrazioni competenti in materia ambientale.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 29 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 30 - Scarichi nei fossi e nei canali

1. Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, nelle zone territoriali non servite da pubblica fognatura, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi d'acqua naturali. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno del comune e le ripe dei medesimi per la

larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri da materiali vari, ramaglie secche, detriti, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non sia dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone, nel rispetto della vegetazione e della fauna ripariale di cui alla L.R. 10/2008 e s.m.i.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 31 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

1. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo d'irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.
2. La Polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare al Responsabile della Struttura competente od al Sindaco (in base al Soggetto che abbia emesso il relativo provvedimento), motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Soggetto competente di cui al punto precedente, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 32 - Strade campestri

1. Le strade campestri, se ad uso pubblico, devono essere mantenute dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
2. La Polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare, al Sindaco, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Sindaco, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 33 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati nei luoghi, nei giorni, negli orari e con le modalità indicati dall'Amministrazione Comunale e dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.
2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori/sacchetti a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati disposti.

3. È vietato abbandonare, scaricare, depositare, lasciare o conferire in luoghi pubblici o aperti al pubblico diversi da quelli indicati al 1° comma, in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o nei pressi degli appositi cassonetti ed in ogni caso al di fuori degli appositi contenitori, di pattumiere e/o recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie o rifiuto di ogni genere.
4. È vietato conferire nei cassonetti presenti sul territorio comunale rifiuti non prodotti sul territorio del Comune di Campospinoso Albaredo ed in ogni caso rifiuti non assimilabili od assimilati agli urbani, prodotti da attività, anche commerciali e/o artigianali. A tal fine si presumono non prodotti sul territorio del Comune i rifiuti conferiti da Soggetti non residenti o che non dimorano nel territorio comunale o che esercitano attività commerciali e/o artigianali aventi sede al di fuori del territorio del Comune medesimo.
5. Chiunque depositi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, è punito con la sanzione amministrativa di cui alla seguente tabella, salvo che il fatto costituisca reato. Detti rifiuti devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. Chiunque depositi all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili è punito con la sanzione amministrativa di cui alla seguente tabella, salvo che il fatto costituisca reato. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite nelle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. I rifiuti costituiti da relitti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE, compresi gli elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve essere rispettato quanto previsto dal servizio di raccolta vigente, di cui viene data informativa ai cittadini. È possibile richiedere per i rifiuti ingombranti lo specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. I RAEE e gli ingombranti possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
8. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
  - Comma 1 e 2 – Conferimento in modo difforme da quanto previsto per la corretta raccolta differenziata di rifiuti domestici: sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (p.m.r. 50,00 €) con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.  
Il DL 116/2025, convertito in L. 147/2025, ha introdotto nell'art. 255 del TUA d.lgs. 152/06, un nuovo comma 1.2 ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade.  
Qualora la violazione sia commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 285 del 1992.  
L'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 3) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 80 a 320 euro, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti di piccolissime dimensioni, ovvero i prodotti da fumo.  
L'accertamento delle violazioni sopracitate può essere effettuato anche senza contestazione immediata, attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. La competenza è del Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione
  - Comma 4 - Conferimento nei cassonetti presenti sul territorio comunale di rifiuti non prodotti sul territorio del Comune di Campospinoso Albaredo ed in ogni caso rifiuti non assimilabili od assimilati agli urbani, prodotti da attività, anche commerciali e/o artigianali: sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € (p.m.r € 50,00).

- Commi 5, 6 e 7 - Deposito nei contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti domestici di residui di lavorazioni artigianali o industriali o di rifiuti urbani pericolosi o di rifiuti tossico nocivi; Deposito nei contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, di macerie provenienti da lavori edili o mancato utilizzo di idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta e la dispersione di dette macerie. Deposito nei contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti domestici, di relitti di elettrodomestici, di mobili, di imballaggi o di altri oggetti ingombranti: sanzione amministrativa pecuniaria da 75,00 € a 1.500,00 (p.m.r. € 150,00).
  - A chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di 500,00 € ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", oltre al rimborso degli oneri di rimozione rifiuti.
9. Sono fatte salve le disposizioni previste in altre disposizioni di legge o in altri Regolamenti Comunali vigenti.

## **Titolo IV**

### **PARCHI E GIARDINI**

#### Art. 34 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

1. Nei giardini e parchi pubblici, su terreni agricoli e boschivi, lungo le rive del fiume Po, è fatto divieto di:
  - a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
  - b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
  - c) guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
  - d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
  - e) infastidire con qualsiasi modalità la fauna esistente in parchi o aree verdi, distruggere tane o nidi;
  - f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
  - g) introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano;
  - h) accedere all'interno dei parchi giochi Comunali al di fuori degli orari di apertura eventualmente fissati;
  - l) cedere all'interno dei parchi Comunali con velocipedi, veicoli a propulsione elettrica, veicoli a motore ad eccezione dei mezzi autorizzati per la conduzione degli impianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso e per il tempo strettamente necessario al carico/scarico merci;
  - m) introdurre all'interno dei parchi Comunali veicoli a motore eccetto per carico e scarico merci e solamente per il tempo necessario a dette operazioni.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 35 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni e spettacoli.
2. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

## **Titolo V**

### **CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

#### Art. 36 - Circolazione di animali

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, non è permesso far transitare nel centro abitato mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della Polizia locale.
2. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
3. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra d'animali pericolosi non custoditi nelle apposite gabbie conformi alle misure previste dalle normative in tema di benessere animale e alle modalità di esposizione consentite.
4. È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.
5. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.
6. I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.
7. La violazione dei precetti di cui al comma 4. del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).
8. La violazione dei rimanenti precetti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 37 - Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali

1. Si richiama la legge 4 novembre 2010 n. 201 e gli artt. 105, 109, 110, 111, 113, 115, 116 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità.
2. Si ricorda che è vietato e sanzionato penalmente ai sensi della L. 157/92 disturbare o distruggere nidi di avifauna o chiroteri; nel caso si debbano compiere lavori edilizi, si deve attendere che la nidificazione sia terminata e procedere a realizzare al termine dei lavori nidi artificiali sostitutivi.

#### Art. 38 - Custodia dei cani e degli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105, 109, 110, 111, 113, 115, 116 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità e dal Regolamento 2/2017, chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia e dovrà vigilare, in ogni circostanza, su di esso.
2. I cani a custodia d'abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.
3. All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta, iscritti nel registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento, devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone e i relativi proprietari devono seguire un percorso formativo per conseguire il c.d. patentino.
4. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la caduta d'escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.
5. Il divieto di introdurre animali in luoghi pubblici o privati, ove legalmente disposto, non si applica in ogni caso ai non vedenti accompagnati da cani guida e i cani di cui all'art. 40 comma 2 lettera c).
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 39 – Colombi, Piccioni e Avicoli

1. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità d'autorità sanitaria può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni o colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori non cruenti, distribuzione di mangime antifecondativo, chiusura anfratti che non precludano l'ingresso a rondini, chiroteri, rapaci e altre specie nidificanti utili, ecc.).
2. Nel territorio comunale è vietato somministrare o abbandonare cibo per i piccioni o colombi.
3. Inoltre i proprietari di immobili devono restringere la chiusura di accessi a parti dell'edificio, in particolare abbaini e soffitte, utilizzati dai piccioni e colombi per la nidificazione senza precludere l'ingresso a rondini, chiroteri, rapaci e altre specie nidificanti utili.
4. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di avicoli per autoconsumo in numero non superiore ad 8 capi qualora non siano di disturbo al vicinato e siano rispettate le condizioni igienico sanitarie previste dalle normative di settore.
5. La violazione al precetto di cui al 2 comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 40 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 110, 111 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità:
  - a) i cani devono essere gestiti in conformità alle Ordinanze del Ministero della Salute, e non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree individuate, ed all'uopo segnalate, dal Comune;
  - b) il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale;
  - c) il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio:
  - a) i cani a servizio dei disabili o di soggetti con patologie che esigano la presenza dell'animale;
  - b) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni nel rispetto dei tempi e luoghi di esercizio dell'attività venatoria;
  - c) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
  - d) i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 50,00).

#### Art. 41 - Imbrattamento causato da animali

1. I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti (sacchetti) per il pronto recupero dei loro escrementi e di usarli all'occorrenza e di lavare le superfici oggetto di deiezioni portando con sé una bottiglietta o una borraccia a tal fine.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 50,00).

#### Art. 42 - Divieti

1. È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali o gabbie di custodia sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi e delle cose.

#### Art. 43 - Norme di rinvio

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.
2. Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia.

## **Titolo VI**

### **QUIETE PUBBLICA**

#### Art. 44 - Norme ed orari per le attività rumorose

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute.
2. È fatto obbligo per chiunque di rispettare i valori limite di emissioni ed immissioni acustiche previste dal piano di zonizzazione acustica comunale ed in ogni caso di non dar luogo ad emissioni intollerabili.
3. In prossimità d'abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate dalle ore 7.00 alle ore 20.00 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nel periodo d'ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.
4. In prossimità d'abitazioni, le attività agricole rumorose (uso di idrovore, innaffiature, pompe, etc....) sono consentite dalle ore 6.00 alle ore 23:00 per i mesi di giugno luglio e agosto. L'uso dei cannoncini spaventapasseri è consentito a 200 metri dalle abitazioni con sparo non inferiore a 10 minuti dalle ore 6:00 alle ore 23:00 dal primo aprile al 30 di settembre.
5. Nei giorni festivi, l'inizio delle attività rumorose di cui sopra è posticipato di 1 ora rispetto ai giorni feriali. 5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 45 - Rumori nelle case e luoghi di lavoro

1. Nelle case è vietato produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, montacarichi o altri manufatti di diversa natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno dell'unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installate dette apparecchiature dalle ore 22,30 alle ore 7,00.
2. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la quiete pubblica.
3. I lavori edilizi nelle abitazioni civili o l'installazione d'impianti, in conformità con il T.U. sull'edilizia, sono consentiti dalle ore 07,00 alle ore 20,00, per i mesi di luglio e agosto qualora le condizioni atmosferiche siano di caldo estremo l'orario mattutino potrà essere anticipato alle ore 6:00, salvo diversamente previsto dai regolamenti condominiali.
4. Nell'esercizio d'attività economiche anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).



#### Art. 46 - Rumori fastidiosi

1. Nelle piazze e nelle vie e nei parchi sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso d'apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume nonché l'impiego di strumenti musicali anche improvvisati.
2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.
3. È vietato provocare lo scoppio di botti, petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie.
4. È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.
5. È vietato l'uso di spari al fine di allontanare gli animali dai campi seminati e/o coltivati se non preventivamente autorizzati.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 47 - Sale da ballo, cinema, ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici o privati, i ritrovi simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti come molesti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati, previa documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di emissioni e di immissioni previsti dal piano di zonizzazione acustica, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni.
2. La violazione al presente articolo comporta, ove non siano applicabili altre normative settoriali, l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 48 - Pubblici esercizi ed avventori

1. I titolari d'autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici, ai fini di un'ottimale collaborazione con l'amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 00 alle ore 7), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza.
2. Nei pubblici esercizi gli intrattenimenti musicali qualora siano autorizzati non possono protrarsi oltre le ore 24:00 e comunque le musiche e gli autoparlanti devono essere abbassati dalle ore 23:00.

#### Art. 49 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

1. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.
2. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore, artista di strada e simili, compresa la riproduzione a volume elevato di musica da parte di privati a scopo ricreativo personale, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro eventualmente impartite dalla Polizia Locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.
3. In ogni caso, i predetti soggetti non dovranno costituire, con la loro attività, intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, ostacolare l'accesso ad edifici ed esercizi commerciali, non dovranno sporcare o imbrattare in qualunque modo, il suolo pubblico, non dovranno costituire pericolo per l'incolumità delle persone e dovranno avere cura, al termine della loro attività, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.
4. I predetti soggetti non potranno chiedere il pagamento di biglietti e/o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la loro esibizione.

5. Nel caso in cui sottraggano spazio all'uso pubblico in maniera non estemporanea, dovranno chiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
6. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo e purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.
7. Sul territorio comunale è vietata l'attività di elemosina in cambio dell'attività di lavaggio vetri o di riporto di carrelli al relativo stallo.
8. È, inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.
9. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 133,34).

#### Art. 50 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

1. Dalle ore 20.00 alle ore 7.00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e materiale metallico e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 133,34).

#### Art. 51 - Uso di segnalazioni sonore

1. I dispositivi di allarme acustici antifurto, ovunque collocati (abitazioni, negozi, veicoli, ecc.), devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti continuativi e, in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

### **Titolo VII**

#### **SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA**

#### Art. 52 - Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 53 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

#### Art. 54 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di sostanze infiammabili.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. 166,67 €).

Art. 55 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. È assolutamente vietato:
  - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
  - b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
  - c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
  - d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 56 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada e dalle norme di legge, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calce, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.
3. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
4. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.
5. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).
7. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 57 - Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti

1. I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.
2. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.
3. Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.
4. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).
6. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### Art. 58 - Getto di cose

1. È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

#### Art. 59 - Ordini di riparazione

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico creando pericolo per la pubblica incolumità, il Responsabile della Struttura competente provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.
2. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato, nonché per l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di edifici dismessi.

#### Art. 60 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad un'adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 61 - Esposizioni sulle pubbliche vie

1. Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 200,00 (p.m.r. € 100,00).

#### Art. 62 - Atti contrari alla sicurezza

1. Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:
  - a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose, per l'incolumità delle persone e delle cose;
  - b) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo;
  - c) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
  - d) in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;

- e) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
  - f) incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;
  - g) lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
  - h) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali oggetti in genere;
  - i) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
  - j) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
  - k) recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile.
2. La violazione dei precetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).
3. La violazione dei precetti di cui alle lettere f), i), j), k), l) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 63 - Contrasto al fenomeno della prostituzione

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo.
2. In tutto il territorio comunale è vietato assumere atteggiamenti, modalità, comportamenti che manifestano inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.
3. La violazione al precetto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).
4. La violazione al precetto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 64 - Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate

1. In tutto il territorio comunale sono vietate l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
2. La violazione ai precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).
3. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
4. È fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta.

#### Art. 65 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso all'Amministrazione comunale ed al Responsabile della Struttura competente, al Comando di Polizia Locale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2. L'avviso all'Amministrazione comunale dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dagli Uffici comunali preposti.
4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.
5. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
6. In caso di particolari eventi cittadini e nazionali che comportano il concretizzarsi di manifestazioni spontanee, i termini di cui sopra possono essere derogati fermo restando l'obbligo di preavvisare tempestivamente il Comando di Polizia Locale al fine di poter predisporre i servizi necessari per garantire la sicurezza della circolazione e ridurre al minimo il disagio per la viabilità.
7. La violazione dei precetti di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).
8. La violazione dei precetti di cui al comma 5 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della strada.

#### Art. 66 - Contrassegni del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali senza l'espressa autorizzazione dell'Ente.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 166,67).

#### Art. 67 - Misure a tutela e sicurezza del decoro urbano di particolari luoghi, divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione e divieto di accesso

1. Fermo il rispetto del diritto di circolazione e di stazionamento sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto, non deve avvenire in contrasto con il diritto dell'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
2. Costituisce profanazione vietata di tale diritto qualsiasi condotta che limiti l'accessibilità la fruizione dei luoghi di cui al successivo comma 4.
3. La dimostrazione di tale impedimento alla circolazione deve essere comprovata dall'Agente accertatore. L'impedimento provocato dai trasgressori deve riguardare la fruibilità di carattere sociale, ricreativo, commerciale e culturale dei luoghi indicati dal seguente c.4.
4. In riferimento all'art. 9 comma 3 della L. 48/2017 si individuano le seguenti aree in cui è istituito il divieto di stazionamento:
  - piazza Arnaboldi, piazza San Lorenzo, piazza Giovanni Paolo II, piazza Caduti di Nassiriya.
  - parcheggi dei cimiteri comunali.
  - marciapiedi di larghezza inferiore a 1,5 m.
  - parcheggio a servizio della media struttura di vendita.
  - immobili dismessi.
  - piste ciclabili.Tale divieto si applica anche nei casi in cui lo stazionamento sia connesso a fenomeni di accattonaggio, di bivacco (dove per bivacco si intende l'utilizzo di spazi pubblici come luoghi di privata dimora anche occasionale o temporanea), art. 688 cp (ubriachezza), art. 726 cp (atti contrari alla pubblica decenza – turpiloquio).
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento per la violazione di singoli obblighi o divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che siano comunque

ascrivibili al trasgressore, l'autore di condotta di cui al precedente comma 2 è fatto immediatamente destinatario, da parte dell'agente accertatore, dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. n. 14/2017, nel testo convertito dalla Legge n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel territorio comunale così come individuato dal comma 4 del presente articolo;

6. La violazione al divieto di stazionamento verrà sanzionato ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs n. 14/2017 con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00;

#### Art. 68 – Ordine di allontanamento

1. Nei casi previsti dal precedente articolo n. 67 opera la disciplina di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017 convertiti dalla Legge 48/2017.

2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, le violazioni di cui al precedente articolo comportano l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'obbligo di allontanamento.

3. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato, ed è specificato che la persona destinataria dello stesso ordine non può fare ingresso nel territorio comunale a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di 48 ore dall'accertamento del fatto e dalla contestazione dell'ordine.

4. In caso di sua violazione si procede alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 900,00. Tramite l'Ufficio di Polizia Locale si trasmettono copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2 del D.L. 14/2017 convertito dalla L. 48/2017.

### **Titolo VIII**

#### **PRESCRIZIONI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'APERTURA DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO E SALE SCOMMESSE**

##### Art. 69 - Requisiti per l'apertura delle sale giochi ed altre sale pubbliche di cui all'art. 88 del TULPS

1. Oltre a quanto stabilito dagli artt. 86, 88 e 110 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i. nonché del relativo Regolamento di attuazione, i locali adibiti a sale giochi e/o sale scommesse oppure esercizi dedicati al gioco con apparecchi denominati Videolottery (VLT) dovranno possedere i requisiti previsti dalle normative nazionali, regionali e comunali vigenti.

##### Art. 70 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, si applicano le sanzioni previste dalle normative specifiche.

2. Le altre violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma graduata da € 25,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 50,00).

3. Compete al Sindaco l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/ revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.

### **Titolo IX**

#### **SANZIONI E NORME FINALI**

##### Art. 71 - Sistema sanzionatorio

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 della legge 689/81.

2. In tutte le ipotesi di violazione contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrorazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino, con possibile attivazione anche della procedura di riscossione di cui al R.D. 639/1910.

#### Art. 72 – Reiterazioni delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente Regolamento, quando queste stesse siano commesse da Soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune, o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del Responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni, in relazione alla gravità della violazione.
2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.
3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

#### Art. 73 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente Regolamento.

#### Art. 74 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. È abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D. lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
2. Le norme del presente Regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D. lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
3. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera di approvazione.